



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Deliberazione n. 69 del 01/09/2026

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n. 267/2000, derivante dalla sentenza n. Omissis del Tribunale Superiore delle acque pubbliche. Creditore Omissis

L'anno duemilaventisei, il giorno **uno** del mese di **settembre** alle ore **15:30** e s.s. presso la Sala del Consiglio di Palazzo dei Leoni, in Messina, giusta convocazione nota prot. n. 33619 .del 11/08/2026, in aggiornamento della seduta del 05/08/2026, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno si è riunito in seduta pubblica il Consiglio della Città Metropolitana di Messina.

Assume la Presidenza il Sindaco Metropolitano Dott. Federico BASILE;

Assiste ai lavori il Segretario Generale, dott.ssa Rossana CARRUBBA, che procede con l'appello nominale:

		Presenti	Assenti
1	ALIBRANDI Paolo	X	
2	BRANCATELLI Monica A. M.	X	
3	CRISAFULLI Giuseppe		X
4	FOTI CUZZOLA Antonino	X	
5	GIOVENI Libero	X	
6	ITALIANO Lorenzo	X	
7	LO MONTE Carmelo	X	
8	MIDILI Giuseppe	X	
9	OTERI Cosimo	X	
10	RUSSO Antonino		X
11	SANTORO Flavio		X
12	SIDOTI Salvatore	X	
13	SIRACUSANO Giuseppe	X	
14	ZIRILLI Daniela		X
15	BASILE Federico	X	
		11	4

Risultano presenti n. 10 Consiglieri, oltre il Sindaco. Presenti n. 11, assenti n. 4 (Crisafulli, Russo, Santoro, Zirilli).

Partecipano alla seduta il Dirigente Dott. Biagio Privitera e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in collegamento da remoto.

Alle ore 16:34 si passa alla trattazione del punto n. 4 dell'O.d.G.: *“Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n. 267/2000, derivante dalla sentenza n. Omissis del Tribunale Superiore delle acque pubbliche. Creditore Omissis .*

Il **Sindaco Metropolitano** informa l'Aula che per la proposta di riconoscimento debito fuori bilancio c'è un emendamento perché le proposte erano state predisposte prima dell'approvazione del Bilancio, e dunque faceva riferimento alla prenotazione della spesa in esercizio provvisorio; i Revisori dei Conti hanno dunque richiesto al Dirigente la formulazione di un emendamento tecnico. Quindi, ogni proposta riguardante l'esercizio provvisorio è stata corretta facendo riferimento al Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.

Alle ore 16:35, si unisce alla seduta Consigliere Metropolitano Giuseppe Midili.

Risultano presenti **n. 13** Consiglieri, oltre il Sindaco. Presenti **n. 14**, assenti **n. 1** (Zirilli).

Il **Sindaco Metropolitano** dà lettura dell'emendamento relativo al punto n. 4 dell'Od.G., che viene allegato alla presente deliberazione e con l'assistenza degli scrutatori Crisafulli, Gioveni e Sidoti lo pone in votazione.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Foti Cuzzola, Midili, Oteri) su n.14 presenti.

DELIBERA

DI APPROVARE l'emendamento relativo al punto n. 4 dell'Od.G. *Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n. 267/2000, derivante dalla sentenza n. Omissis del Tribunale Superiore delle acque pubbliche. Creditore Omissis .*

Il **Sindaco Metropolitano** pone in votazione l'immediata esecutività dell' emendamento.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Foti Cuzzola, Midili, Oteri) su n.14 presenti approva l'immediata esecutività dell'emendamento relativo la proposta di deliberazione in oggetto.

Il **Sindaco Metropolitano** procede con la lettura della proposta al punto n. 4 dell'O.d.G. *“Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n. 267/2000, derivante dalla sentenza n. Omissis del Tribunale Superiore delle acque pubbliche. Creditore Omissis”* così come emendata. Comunica che ci sono i pareri tecnico e contabile favorevoli come pure il parere del Collegio dei Revisori dei Conti acquisito con nota prot. n. 29270 del 13/07/2026 e, con l'assistenza degli Scrutatori Crisafulli, Gioveni e Sidoti pone in votazione la proposta di deliberazione sopra esposta.

Alle ore 16:38 lascia la seduta il Consigliere Metropolitano Midili

Risultano presenti **n. 12** Consiglieri, oltre il Sindaco. Presenti **n. 13**, assenti **n. 2** (Midili e Zirilli).

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Foti Cuzzola e Oteri) su n. 13 presenti

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata al presente atto.

Il Sindaco Metropolitano pone in votazione l'immediata esecutività della deliberazione.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Foti Cuzzola e Oteri) su n. 13 presenti approva l'immediata esecutività della proposta di deliberazione.

Prende la parola il **Consigliere Metropolitano Sidoti** per sottolineare, come amministratore, la difficoltà di un percorso, che riguarda un piano di riequilibrio e, richiama, la propria esperienza di Assessore al Bilancio. Sottolinea, che davanti ai debiti che scaturiscono da sentenze non c'è discrezionalità da parte del Consiglio, ma quasi un obbligo a riconoscere quanto dovuto ai creditori.



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitano
predisposta dalla I DIREZIONE – Affari Legali e del Personale

Servizio Affari Legali
Dirigente Dott. Giorgio La Malfa

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n. 267/2000, derivante dalla sentenza n. Omissis del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Creditore Omissis + 3.

PREMESSO che con sentenza n. Omissis, notificata il 13/03/2026, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha condannato questa Città Metropolitana, in solido con il Comune di Santa Lucia del Mela e il Comune di San Filippo del Mela, al risarcimento dei danni subiti dal fondo di proprietà dei ricorrenti, sito nel Comune di San Filippo del Mela, in occasione di due eventi meteorici di forte intensità, a causa del cattivo stato di manutenzione della strada adiacente, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese processuali, distratte al procuratore dei ricorrenti;

CHE, in dipendenza della suddetta sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, questo Ente è tenuto al pagamento, per la parte di propria competenza, di € 93.710,87, essendo il difensore delle controparti assoggettato al regime fiscale ordinario, come da seguente prospetto:

€ 202.203,00	sorte capitale
€ 36.217,21	interessi legali su somma devalutata dal 2/11/2010 al 24/09/2025
€ 2.679,05	interessi legali dal 25/09/2025 al 30/06/2026
€ <u>1.000,00</u>	acconto CTU
€ 242.099,26	: 3 = 80.699,76
€ 14.317,00	compensi procuratore distrattario I grado
€ 2.147,55	spese generali 15%
€ 658,58	c.p.a. 4%
€ 3.767,09	i.v.a. 22%
€ <u>1.241,00</u>	spese
€ 22.131,22	: 2 = 11.065,61 (a carico di questo Ente e del Comune di S. Filippo del Mela)

€ 4.000,00 compensi procuratore distrattario II grado

€ 600,00 spese generali 15%

€ 184,00 c.p.a. 4%

€ 1.052,48 i.v.a. 22%

€ 5.836,48 : 3 = 1.945,50

€ 80.699,76 + 11.065,61 + 1.945,50 = € 93.710,87

CHE, con Deliberazione n. 31 del 25/11/2025, il Consiglio Metropolitano ha riconosciuto il debito fuori bilancio relativo al saldo dovuto ai C.T.U. nominati dal Tribunale delle Acque Pubbliche Regione Sicilia, per la quota parte a carico di questo Ente, pari a 1/3, da rimborsare al Comune di San Filippo del Mela, il quale aveva versato integralmente il saldo dovuto, al netto dell'acconto corrisposto dai ricorrenti;

CHE l'art.194 del TUEL prevede, tra l'altro, che, con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, indicando specificamente, alla lett. a), quelli derivanti da sentenze esecutive;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art.194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO, altresì, che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza

giusta causa di cui all'art. 2041 C.C.;

- la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali, sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Metropolitan, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva Delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sezione di controllo – Friuli Venezia Giulia - Delibera n. 6/2005);

- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza la Città Metropolitana si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art. 194 per l'adeguamento del debito fuori bilancio (Cassazione Civile, Sezione 1, n. 8223 del 16.06.2000);

RITENUTO, per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori

bilancio nascente dalla sentenza del Tribunale di Barcellona P.G., come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo

riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore;

CONSIDERATO che l'Ente deve procedere al riconoscimento come debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000, dell'importo complessivo di € 93.710,87 da imputare al cap. 2004, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, nei limiti dello stanziamento previsto nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato 2025/2027;

VISTO l'art. 23, comma 5, della L. 289/2002 che dispone che i provvedimenti di riconoscimento del debito posti in essere dalle Amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

VISTA la LL.RR. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

DATO ATTO, ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, dell'insussistenza di conflitti d'interesse;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente proposta;

SI PROPONE

CHE IL CONSIGLIO METROPOLITANO

DELIBERI

RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, scaturente dalla sentenza n. Omissis del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per l'importo complessivo di € 93.710,87;

DARE ATTO che per il giudizio di cui al presente provvedimento risulta accantonata al fondo rischi al 31/12/2024 la somma di € 38.760,00;

PRENOTARE la spesa di € 93.710,87 al cap. 2004, piano finanziario 01.11-1.10.99.99.999, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, nei limiti dello stanziamento previsto nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato 2025/2027, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile, indifferibile ed urgente, dalla cui mancata assunzione potrebbe derivare danno grave e irreparabile all'Ente;

DARE MANDATO alla I Direzione, Servizio Affari Legali, di provvedere, con successivo atto, all'impegno e alla liquidazione del debito fuori bilancio in questione;

DARE ATTO, altresì, ai sensi del comma 2 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 del permanere degli equilibri di bilancio;

TRASMETTERE, a cura della Segreteria Generale, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

DARE ATTO che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità, esercitata dagli Organi competenti;

DARE ATTO, altresì, che:

- ai fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;enti Organo indirizzo politico";

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti Organo indirizzo politico" (L.R. n. 22/08);

DARE ATTO che, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro 60 gg., a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio, innanzi al T.A.R. o entro 120 gg. al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Massimo Minutoli

Il Dirigente

F.to Dott. Giorgio La Malfa



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitano

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n. 267/2000, derivante dalla sentenza n. Omissis del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Creditore Omissis + 3.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere di regolarità tecnica **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì 22/05/2026

Il Dirigente
F.to Dott. Giorgio La Malfa



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
allegato alla proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitan

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n. 267/2000, derivante dalla sentenza n. Omissis del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Creditore Omissis + 3.

☐

La presente proposta non necessita di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

☐

Sulla presente proposta di delibera si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile"

☒

Sulla presente proposta di delibera si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente prenotazione di impegno di spesa:

Prenotazione	Importo	Capitolo	Bilancio
N.384	93.710,87	2004	2026

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Diminuzione Entrata	Importo	Capitolo	Bilancio

Addì, 28/05/2026

Il Funzionario Responsabile
F.to Di Stefano Carmelo

IL DIRIGENTE
Servizi Finanziari e Tributarî
F.to Dott.ssa Daniela Lombardo

Città Metropolitana di **MESSINA****Collegio dei Revisori***Allegato verbale n. 26 del 10/07/2026*

PARERE SU DEBITO FUORI BILANCIO – Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n.267/2000, derivante dalla sentenza n. [REDACTED] del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Creditore [REDACTED]

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina nelle persone dei signori:

Dott.ssa Clelia Mogavero - Presidente

Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente

Dott. Giuseppe Trunfio – Componente

Vista la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitan, trasmessa tramite pec con prot. n. 27754 il 01/07/2026, avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n.267/2000, derivante dalla sentenza n. [REDACTED] del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Creditore [REDACTED]

Vista la sentenza n.232/2025 notificata il 13/03/2026, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, condanna in solido il Comune di San Filippo del Mela, il Comune di Santa Lucia del Mela e Città Metropolitana di Messina, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal fondo di proprietà dei ricorrenti, a pagare ai ricorrenti la complessiva somma di euro 202.203,00 oltre interessi su detta somma devalutata al momento dell’illecito e rivalutata anno per anno fino alla decisione, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo, nonché alle spese di giudizio di appello.

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 44 del 17/06/2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028 (Art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000);
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan. n. 45 del 17/06/2026 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e relativi allegati;
- con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 47 del 22/12/2025 è stato approvato il Rendiconto 2024;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitan di cui in oggetto con i relativi allegati.

Richiamato l'art. 194 del D.lgs. 267/2000 che dispone che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D.lgs. n. 267/2000 che prevede il rilascio del parere del Revisore su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

Visto

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente, Direzione I, Servizi legali e del Personale, Dott. Giorgio La Malfa, in data 22/05/2026;

il parere favorevole di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria, espresso dal Dirigente, Direzione II, Servizi Finanziari e Tributarie, Dott.ssa Daniela Lombardo, in data 28/05/2026.

Constatato che nella proposta di deliberazione consiliare si prevede di procedere al riconoscimento

del debito fuori bilancio, ai sensi del TUEL, art. 194, comma 1, lett. a), per la somma complessiva di € 93.710,87, facendo fronte al pagamento della somma complessiva, in proposta, come segue:

- per € 93.710,87 al cap. 2004, codice 01.11-1.10.99.99.999, del bilancio di previsione 2025/2027- Capitolo 2004 stanziamento annualità 2026, prenotazione n. 384, (in sede di proposta il bilancio 2026/2028 non risultava approvato);

Il dettaglio del debito, come da proposta, viene di seguito indicato:

€ 202.203,00 sorte capitale

€ 36.217,21 interessi legali sulla somma devalutata dal 02/11/2010 al 24/09/2025

€ 2.679,05 interessi legali dal 25/09/2025 al 30/06/2026

€ 1.000,00 acconto C.T.U.

€ 242.099,26 Ente quota parte 1/3 € 80.699,76

€ 14.317,00 compenso procuratore antistatario I grado

€ 2.147,55 spese generali 15%

€ 658,58 c.p.a 4%

€ 3.767,09 I.V.A.22%

€ 1.241,00 spese esenti

€ 22.131,22 Ente quota parte ½ € 11.065,61

€ 4.000,00 compenso procuratore antistatario II grado

€ 600,00 spese generali 15%

€ 184,00 c.p.a 4%

€ 1.052,48 I.V.A.22%

€ 5.836,48 Ente quota parte 1/3 € 1.945,50

Totale € 93.710,87 nel presupposto che le parti ottemperino alla propria quota in solido

Il Collegio riprendendo la nota del Procuratore regionale Corte dei Conti n. 261/ 16.11.2022, avente ad oggetto:” Delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio”, in riferimento alle delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio art. 23, comma 5, L.289/2002, indirizzata ai Segretari generali e comunali delle città metropolitane e dei comuni di Sicilia, rappresenta che le delibere suddette dovranno essere accompagnate da una relazione dettagliata sui fatti a firma del Segretario generale e comunale nella quale siano evidenziate le circostanze di fatto e di diritto che hanno determinato l’insorgere del debito fuori bilancio, e successivamente la nota del 23 febbraio 2023, Procuratore regionale Corte dei Conti, avente ad oggetto: “Trasmissione delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio“ invita ad attenzionare il contenuto delle suddette note meglio identificate in precedenza nelle diverse istruttorie e allegarle alle proposte trasmesse all’organo di revisione.

Si ricorda, altresì, che secondo la giurisprudenza contabile, la corretta istruttoria della proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio richiede l’accertamento della riconduzione del debito all’interno di una delle fattispecie tipizzate, l’individuazione dei mezzi di copertura e la riconduzione dell’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente; essa richiede, inoltre, l’accertamento delle cause che hanno originato l’obbligo di pagamento, non solo al fine di evidenziare eventuali responsabilità (il cui accertamento è demandato alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti), ma anche per individuare puntuali misure correttive, anche di tipo organizzativo a presidio dei fenomeni che hanno generato la fattispecie di debito fuori bilancio, e incidere sulle eventuali sacche di inefficienza. L’esigenza di un’istruttoria non può essere superata nemmeno nell’ipotesi di riconoscimento del debito da sentenza, in cui il consiglio non potendo entrare nel merito del diritto e del quantum- deve accertare le cause che hanno condotto sul piano organizzativo e gestionale all’instaurarsi del contenzioso, per individuare misure organizzative tese al recupero di efficienza, diretti anche al monitoraggio preventivo.

Il Collegio, altresì, ricorda che la Sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 80/2020/PRSE ha ancora una volta evidenziato come la procedura di riconoscimento di un debito fuori bilancio debba essere immediatamente successiva al momento in cui si ha notizia della sussistenza dello stesso. In coerenza con il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie che con deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG ha statuito che “ai fini di una

corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portato tempestivamente al Consiglio dell'Ente per l'adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1 del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193 comma 3 e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico”.

Anche la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l'Emilia-Romagna, nella più recente delib. n. 107/2022/PRSE, del 28 luglio, ha ricordato che il debito fuori bilancio è la “obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuris-contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”. I giudici contabili hanno ricordato che, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio del bilancio, l'ente, senza attendere l'annuale adempimento di cui all'art. 193 del TUEL con cui l'organo consiliare provvede a dare atto con delibera del permanere degli equilibri generali di bilancio, ha l'obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare un danno erariale.

Si fa presente che l'adempimento in questione, in presenza dei presupposti di legge, costituisce, un atto dovuto e vincolato per l'Ente, in quanto consente di far emergere eventuali passività insorte nel corso dell'esercizio, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza e pareggio di bilancio, nonché di adottare le misure necessarie al ripristino dell'equilibrio della gestione finanziaria: quanto, di recente, ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella deliberazione n. 43/2024/PRSE. La giurisprudenza contabile ha più volte evidenziato la necessità della tempestività sia della segnalazione dell'esistenza di debiti che del loro riconoscimento, in quanto così facendo si evita l'insorgere di ulteriori passività a carico dell'ente, fermo restando che in ogni caso un tardivo riconoscimento del debito comporta una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente (CdC Sezione delle Autonomie, n. 21/2018 e n. 21/2019; CdC Lazio, n. 14/2021), non è in linea con i principi di sana e corretta gestione finanziaria (CdC Puglia, n. 45/2021) e rappresenta una grave irregolarità contabile (CdC Sicilia, n. 48/2022).

Come rappresentato, in ultimo, dalla deliberazione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, n. 13/2026/PRSP del 2 febbraio 2026, "nel caso di sentenza esecutiva, al

fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente a causa del mancato pagamento nei termini previsti del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di copertura, e di eventuale riequilibrio, deve essere disposta immediatamente, e, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge (Sez. contr. Liguria, deliberazione n. 109/2016/PRSP)", Il debito fuori bilancio amministrativamente è sempre il risultato di una storia gestionale, da sfruttare come occasione di analisi delle cause e di correzione dei processi, monitorando i procedimenti di spesa, al fine di rafforzare, dal punto di vista finanziario, la governance dell'Ente.

Nella proposta di cui in oggetto, per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, si dà atto ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 193, comma 2, D.lgs. n. 267/2000, "del permanere degli equilibri di bilancio",

In proposta altresì si dà atto che "trattasi di spesa non frazionabile, indifferibile ed urgente, dalla cui mancata assunzione potrebbe derivare danno grave e irreparabile all'Ente";

Dalla proposta, si rileva che per il procedimento di cui alla sentenza risulta accantonata al fondo rischi spese legali al 31/12/2024 la somma di euro 38.760,00. Il Collegio invita a prenderne atto in sede di deliberazione consiliare, ritornando nuovamente ad attenzionare l'obbligatorietà che tutti i giudizi incoati debbano essere censiti nel registro contenzioso con costante monitoraggio, al fine di determinare un fondo contenzioso che possa essere congruo alle future esigenze scaturenti dalla conclusione dei relativi procedimenti, anche nella considerazione dei connessi oneri.

Il Collegio rileva che gli interessi calcolati alla data del 30/06/2026 risultano non essere quelli alla data del soddisfo, la proposta risulta trasmessa in data 01/07/2026. In sede di Consiglio Metropolitan si dovrà prevedere una data congrua per il soddisfo ed effettuare il calcolo degli interessi dovuti come statuito in sentenza.

Il Collegio, limitatamente alle proprie competenze,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

salvo quanto sopra rilevato, sul riconoscimento del debito fuori bilancio, inerente la proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitan, trasmessa tramite pec con prot. n. 27754 il 01/07/2026, avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n.267/2000, derivante dalla sentenza n. [REDACTED] del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Creditore [REDACTED], fatte salve la verifica di eventuali responsabilità e le eventuali azioni di rivalsa.

Il Collegio dei Revisori

- rammenta che la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell'esercizio, concorre a determinare un parametro di deficitarietà strutturale, come previsto dal D.M. del 28/12/2018;
- ricorda che ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge, n. 289 del 27 dicembre 2002 le deliberazioni consiliari di riconoscimento di debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse tempestivamente alla Procura della Corte dei Conti;
- invita, pertanto, il Segretario Generale a trasmettere copia della delibera alla Procura della Corte dei Conti e a inviare ricevuta della trasmissione allo scrivente Collegio.

Il 10.07.2026

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Clelia Mogavero – Presidente
(F.to digitalmente)

Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente
(F.to digitalmente)

Dott. Giuseppe Trunfio – Componente
(F.to digitalmente)



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

1^a DIREZIONE - SERVIZIO AFFARI LEGALI

Emendamento tecnico alla proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitano avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n. 267/2000, derivante dalla sentenza n. 232/2025 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Creditore **OMISSIS**

Considerato che successivamente alla predisposizione della proposta suindicata, con Deliberazione n. 45 del 17/6/2026 il Consiglio Metropolitano ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028, si propone

- 1) di sostituire a pag. 4 – primo paragrafo - della proposta di cui trattasi il periodo:
"ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, nei limiti dello stanziamento previsto nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato 2025/2027",
con il periodo:
"del bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026";
- 2) di sostituire a pag. 4 – terzo paragrafo del deliberato - il periodo:
"ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, nei limiti dello stanziamento previsto nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato 2025/2027",
con il periodo:
"del bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026".

IL DIRIGENTE F.TO
DOTT. GIORGIO LA MALFA

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Metropolitan dei _____

Voti

FAVOREVOLI	
CONTRARI	
ASTENUTI	

EMENDAMENTO ACCOLTO

☐

EMENDAMENTO RESPINTO

☐

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la L.R. 48/91, contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME

In ordine all'emendamento di cui retro, parere favorevole.

Data 20/8/2026

IL DIRIGENTE
F.TO DOTT. GIORGIO LA MALFA

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTA la L.R. 48/91, contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

In ordine all'emendamento di cui retro, parere favorevole.

Data _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Daniela Lombardo
25.08.2026
09:28:41
UTC



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, contenente norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

ESPRIME

In ordine all'emendamento di cui retro, parere favorevole.

Data _____

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs n. 267/2000, derivante dalla sentenza n. Omissis del Tribunale Superiore delle acque pubbliche. Creditore Omissis

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

F.to (dott. Federico Basile)

Il Consigliere Anziano

F.to (dott. Salvatore Sidoti)

Il Segretario Generale

F.to (dott. Rossana Carrubba)

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 44/91 e successive modifiche, è divenuta esecutiva:

☐ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

☒ Immediatamente Esecutiva

Messina, 01/09/2026

Il Segretario Generale

F.to (dott. Rossana Carrubba)